

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI  
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

***N° 557 del 03/04/2019***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA N. 1 NAS QNAP E N. 4 HD PER LA SEDE CENTRALE. INDIZIONE PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. ODA SUL MEPA..
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la richiesta avanzata dall'Ufficio Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici in data 02.04.2019 in ordine alla necessità di acquistare n. 1 NAS e n. 4 dischi a causa della rottura del NAS in uso e dell'impossibilità di ripararlo;

**TENUTO CONTO** che si rende necessario provvedere all'acquisto richiesto dal momento che il Nas risulta fondamentale e imprescindibile per la sicurezza dei dati di tutta la sede centrale, poiché tutti i dipendenti della sede centrale e i server lo usano per fare il backup;

**DATO ATTO** che il richiedente dell'Ufficio preposto ha condotto un'indagine di mercato riferita alla fornitura di cui sopra;

**RAVVISATO** in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive ovvero della Regione Abruzzo – ARIC - quale soggetto aggregatore;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo dall'articolo 1 comma 130 della Legge n° 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui*



*all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

**VISTA** la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”

**VISTO** l'art.36 “Contratti sotto soglia”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*” (comma 1), specificando che “*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità....*” (comma 2) “*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...” (lett a)*”;

**CHE** in seguito all'indagine condotta la ditta ADpartners srl presenta l'offerta più conveniente pari a € 95,55 per ciascun disco e di € 593,55 per il NAS;

**VISTO** l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti “*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”, consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di “*procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...*”;

**CHE** non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016 ma, ai sensi del comma 1 dell'art. 37 sopracitato, non ricorrono comunque gli obblighi di



possesso della qualificazione o di avalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art. 37 commi 2 e 3.

**CHE** il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

**DATO ATTO** che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip ;

**DATO ATTO** che tutti i principi di cui al citato art. 30 sono stati integralmente rispettati con l'indagine di mercato condotta come sopra riportato;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'ARTA Abruzzo", approvato con Delibera n. 6 del 19/1/2018;

**CONSIDERATO** che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento di servizi intellettuali;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante Oda con un unico fornitore, alla ditta ADpartners srl per la fornitura di n. 1 NAS QNAP e n. 4 HD da 4TB per il servizio backup della Sede Centrale al prezzo complessivo di € 944,00 escluso Iva:

**VISTO** il Durc della ditta prot. 14130645 che risulta regolare e l'esito positivo degli altri controlli previsti dalla legge;

**CHE** non sussiste rischio interferenziale nell'esecuzione del presente appalto e, pertanto, non è necessario procedere alla redazione del DUVRI,;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, l'Assistente tecnico informatico Stefano Perinetti;

**DARE ATTO** dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019 stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie



tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che l'impegno assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", per non incorrere in grave disservizio causato dalla perdita dei dati;

**RISCONTRATA** la copertura finanziaria sul capitolo 09.02.2.02.619.0 "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98";

**IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di € 1.151,68 sul capitolo 09.02.2.02.619.0 "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

### **DETERMINA**

**1.di prendere atto** dei risultati dell'istruttoria condotta al fine di individuare un fornitore adeguato per la fornitura n. 1 NAS QNAP e n. 4 HD da 4TB per il servizio backup della Sede Centrale a seguito della rottura del NAS in uso;

**2.di procedere** all'affidamento diretto, a seguito dell'indagine esplorativa condotta nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a del D.Lgs.50/2016 mediante Oda con un unico fornitore, alla ditta ADpartners srl - P.IVA 03340710270 per la fornitura di n. 1 NAS QNAP e n. 4 HD da 4TB per il servizio backup della Sede Centrale al prezzo complessivo di € 944,00 escluso Iva.

**3.di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016,, l'Assistente tecnico informatico Stefano Perinetti

**4.di impegnare** la somma complessiva di € 1.151,68 sul capitolo 09.02.2.02.619.0 "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità CIG Z6327DB13D.

**5.di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista



Data, 03/04/2019

Il Dirigente della Sezione  
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

